

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E
DELL'AMBIENTE

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI TUTORATO

Art. 1 - Istituzione del Servizio di Tutorato

Al fine di indirizzare e guidare gli studenti iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Foggia nelle loro scelte e nell'iter formativo e professionale è istituito il Servizio di Tutorato, disciplinato dalle norme del presente regolamento ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 341/90 e delle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Foggia.

Art. 2- Scopi e Funzioni del Tutorato

Il Tutorato è finalizzato a:

1. Orientare ed assistere gli studenti lungo l'intero corso di studi, fornendo un supporto di tipo sia informativo che formativo.
2. Rendere gli studenti parte attiva del processo formativo contribuendo a rimuovere gli ostacoli per una proficua attività di studio.
3. Migliorare la qualità delle condizioni di apprendimento da parte degli studenti.
4. Ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi, il numero di studenti fuori corso.
5. Adottare misure di sostegno volte a favorire l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro.

A tal fine l'attività di tutorato si articola in tre momenti:

- a) **Accoglienza**
- b) **Assistenza *in itinere***
- c) **Supporto *post lauream* e orientamento professionale**

Art. 3 - Soggetti che possono esercitare l'attività di Tutorato

Nell'attività di tutorato sono coinvolti tutti i docenti ed i ricercatori, che sono tenuti a svolgere questo servizio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, della L. 341/90 e dalle norme statutarie. A tale attività ogni docente o ricercatore è tenuto a dedicare almeno il numero minimo di ore stabilito dal successivo art. 5 del presente regolamento.

Dall'attività di tutorato possono essere esonerati interamente i professori e i ricercatori in congedo o in aspettativa e il Direttore di Dipartimento.

Oltre ai docenti e ricercatori, possono essere individuati come tutori studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dalla legge 170 del 2003, selezionati per attività di tutorato in seguito a bandi previsti dall'Università ed eventualmente dal Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente.

Gli idonei ma non vincitori nella suddetta selezione, potranno, in maniera volontaria, dichiarare la propria disponibilità a collaborare nell'attività di tutorato del Dipartimento mediante una richiesta indirizzata al delegato alle attività di tutorato di Dipartimento, entro il mese di giugno di ciascun anno accademico, previa copertura assicurativa, la cui spesa può essere coperta, *in toto* o in parte, dall'Università.

Tale attività potrà essere valutata ai fini della selezione per l'attività di tutorato nei successivi bandi di Ateneo o di Dipartimento.

Nelle attività di tutorato di Dipartimento potranno essere coinvolte anche le Associazioni Studentesche.

Art. 4 - Forme di Tutorato

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente si avvale di 3 forme di tutorato:

1. tutorato didattico
2. tutorato di tirocinio
3. tutorato di base
- 4.1 Tutorato didattico: è tenuto da un docente o da un ricercatore che fornisca chiarimenti ed approfondimenti, agli studenti che ne facciano richiesta, in merito ad argomenti relativi alle discipline di cui il docente è titolare d'insegnamento.
- 4.2 Tutorato di tirocinio: è tenuto da un docente o da un ricercatore, in qualità di tutor universitario o aziendale, in base a quanto stabilito dal Regolamento di Tirocinio del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente.
- 4.3 Tutorato di base: è tenuto da un docente o da un ricercatore o dai tutores assunti dall'Ateneo o dal Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente che svolgono le funzioni indicate nell'art. 2 dello stesso regolamento.

Art. 5 - Obblighi del Tutor

Il tutor svolge le funzioni definite negli artt. 2 e 4.

Il tutor è tenuto al rispetto rigoroso della riservatezza.

Tutti i Docenti ed i Ricercatori sono tenuti obbligatoriamente a svolgere il Tutorato didattico, di cui all'art. 4.1, stabilendo almeno due ore di tutorato per settimana per l'intera durata dell'anno accademico. In caso di assenza prolungata per motivi di ricerca o comunque legata ad attività connesse alla funzione docente, il tutor indicherà un sostituto.

Art. 6 - Sportello di Tutorato

Viene istituito presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente uno Sportello di Tutorato presso il quale i tutores, che hanno superato la selezione indetta dall'Ateneo di cui all'art. 3, svolgono la propria attività nel periodo previsto dal bando.

L'attività dei tutores sarà supervisionata dal Delegato al Tutorato di Dipartimento ed avrà come compiti principali quelli previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

I tutores sono inoltre tenuti a svolgere l'attività prevista dal *Piano delle attività* elaborato dal Delegato al Tutorato di Dipartimento, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione di Ateneo per le Attività di Tutorato e dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 7 - Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento di Ateneo sul Tutorato.